

Convenzione sulla prescrizione UFAS/SLK/Suva 2020¹ (settore AVS/AI)

Domanda di prestazioni AVS/AI inoltrata prima del 31 dicembre 2019	Domanda di prestazioni AVS/AI inoltrata dopo il 1° gennaio 2020
1. Casi della Convenzione sulla prescrizione	1. Casi della Convenzione sulla prescrizione
a) Per i casi di regresso già notificati e non ancora prescritti secondo la regolamentazione anteriore, la prescrizione rimane garantita fino al 31 dicembre 2029 ² .	Notifica all'assicurazione di responsabilità civile secondo la Convenzione 2020 a) Di regola: entro tre anni dall'inoltro della domanda di prestazioni³. Dopo la notifica la prescrizione è garantita durante dieci anni a partire dall'inoltro della domanda di prestazioni AVS/AI, ma al massimo fino a 15 anni dopo l'evento dannoso, a meno che non si ottenga in tempo utile una rinuncia alla prescrizione o si prendano altre misure che interrompano la prescrizione⁴.
b) Casi non ancora notificati: - di regola: notifica dei casi di regresso entro tre anni dall'inoltro della domanda di prestazioni⁵; Inoltre: diritto di re-notifica per i casi in cui l'evento si è verificato a partire dal 1° gennaio 2010 e la cui domanda di prestazioni risale a più di tre anni; questi casi devono essere notificati per scritto entro il 31 dicembre 2020, se non sono ancora prescritti secondo le regole <u>legali</u> (legge) in materia⁶. Dopo la notifica si applicano le regole della Convenzione 2020, vale a dire che la prescrizione è garantita per dieci anni a partire	b) In alternativa: è possibile procedere alla re-notifica di un caso di regresso entro un anno dalla data in cui si è venuti a conoscenza della situazione suscettibile di regresso/conoscenza del caso di danno, a condizione che l'evento dannoso non risalga a più di dieci anni⁸. Dopo la notifica la prescrizione è garantita durante dieci anni a partire dall'inoltro della domanda di prestazioni AVS/AI, ma al massimo fino a 15 anni dopo l'evento dannoso, a meno che non si ottenga in tempo utile una rinuncia alla prescrizione o si prendano altre misure che interrompano la prescrizione⁹

¹ La Convenzione non si applica fin dal principio ai termini di perenzione.

² Cifra 4, 1° frase. Si raccomanda d'inviare all'assicuratore di responsabilità civile, prima della scadenza della rinuncia alla prescrizione per dieci anni secondo il diritto previgente, una lettera in merito con l'indicazione del nuovo termine di prescrizione (31.12.2029) e la concessione di un termine di opposizione.

³ Cifra 1, 2° frase.

⁴ Cifra 3, 1° e 2° frase.

⁵ Cifra 4, 2° frase.

⁶ Cifra 4, 3° frase.

⁸ Cifra 2.

⁹ Cifra 3, 1° e 2° frase.

dall'inoltro della domanda di prestazioni, ma al massimo fino a 15 anni dopo l'evento dannoso ⁷ .	
--	--

⁷ Cifra 4, 3° frase in combinazione con cifra 3, 1° e 2° frase.

2. Casi che non rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione A prescindere dal fatto che i casi di regresso siano già stati notificati o meno, bisogna continuare a prendere misure che interrompono la prescrizione¹⁰.	2. Casi che non rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione A prescindere dal fatto che i casi di regresso siano già stati notificati o meno, bisogna continuare a prendere misure che interrompono la prescrizione¹¹.
--	--

¹⁰ Per esempio casi secondo l'articolo 39 OAV, casi di regresso diretto o "casi Generali" verificatisi prima del 1° gennaio 2020. Questo si applica anche ai casi in cui la rinuncia alla prescrizione secondo la Convenzione precedentemente in vigore è già scaduta prima del 1° gennaio 2020 e sono già state ottenute dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione.

¹¹ Per esempio casi secondo l'articolo 39 OAV, casi di regresso diretto o "casi Generali" verificatisi prima del 1° gennaio 2020.